

Art. 4 DL 29 dicembre 2009, n 193 – prima lettura

(nella versione licenziata dalla Commissione Giustizia con gli emendamenti approvati ai fini della conversione in legge nella seduta del 20 gennaio 2010)

di Maurizio Sala avvocato in Milano - www.sala.it

Quando già avevamo redatto l'articolo a commento dell'art. 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 la Commissione Giustizia, nella seduta del 20 gennaio 2010, approvava gli emendamenti che hanno modificato, migliorandolo, il testo originario.

Abbiamo quindi apportato le opportune modifiche al nostro articolo tenendo conto di tali emendamenti. La nostra prima lettura, in quanto tale, pur approfondita rappresenta il pensiero di chi scrive che, pur vivendo nel contesto della comunità scientifica che si occupa delle problematiche del processo telematico, non ne rappresenta però la voce esclusiva.

Nel leggere e commentare la norma costituita dall'art. 4 DL 29 dicembre 2009, n 193¹ bisogna avere presente la situazione attualmente vigente in modo da poter comprendere gli effetti della disposizione in esame sul processo civile telematico.

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), raccoglie tutte le norme che assicurano allo Stato, alle regioni ed alle autonomie locali la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale (così l'art.2 del citato D.Lgs).

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n° 123, costituisce il Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinnanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

¹ In calce pubblichiamo il testo della norma in commento affiancato da quello con – evidenziati in grassetto – gli emendamenti approvati il 20 gennaio 2010 dalla Commissione Giustizia ai fini della conversione in legge.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

Il Decreto del Ministro della giustizia del 17 luglio 2008 (sostitutivo del precedente emanato in data 14 ottobre 2004) contiene, invece, le Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 costituisce il Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (la rubrica di tale richiamato articolo, del quale omettiamo il testo, recita: *Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.*).

Precisiamo subito che ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 le disposizioni del regolamento per l'utilizzo della PEC non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici (tra gli altri) nel processo civile.

Infatti, nel processo civile telematico si utilizza una speciale casella di posta elettronica certificata denominata CPECPT (Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico)² che, nella sostanza, è una PEC che consente la trasmissione e la ricezione di atti e documenti solo all'interno del Dominio Giustizia³ e, allo stato, del SICi (Sistema Informatico Civile), che costituisce un sottoinsieme del Dominio Giustizia dedicato al processo civile⁴.

² **Art. 11 regole tecniche DM 17 luglio 2008** (*Casella di posta elettronica certificata del processo telematico*)

1. I soggetti abilitati esterni, per utilizzare i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici, dispongono di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica certificata del processo telematico, CPECPT, forniti e gestiti dal punto di accesso, nel rispetto dei requisiti di cui all'*articolo 12*.

2. Ogni indirizzo elettronico, come definito nel *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123*, corrisponde ad una CPECPT.

3. Ad ogni soggetto che interagisce per via telematica con il SICi corrisponde un solo indirizzo elettronico.

4. Ogni CPECPT è abilitata a ricevere messaggi provenienti unicamente da altri punti di accesso e dal gestore centrale.

³ Ai sensi dell'art 1 D.P.R. 13-2-2001 n. 123 (Definizioni)

«dominio giustizia» è l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.

⁴ Ai sensi dell'art 1 D.P.R. 13-2-2001 n. 123 (Definizioni)

«sistema informatico civile»: è il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

L'art 51 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (nel testo previgente al DL 193/2009) prevede che con decreto del Ministero della Giustizia vengano individuati i circondari di Tribunale presso i quali le notifiche e le comunicazioni verranno effettuate, in via esclusiva, tramite CPECPT⁵.

L'unico circondario che ad oggi ha beneficiato dell'applicazione del citato art. 51 è quello del Tribunale di Milano (DM 26 maggio 2009 n. 57).

Ulteriore norma che per completezza espositiva segnaliamo è il Decreto Legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti ad albi istituiti con legge dello Stato, le imprese diverse da quelle individuali e la Pubblica Amministrazione di dotarsi di PEC,

⁵ **Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica**

1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; (102)

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

tramite la quale potranno successivamente comunicare.⁶

Sulla scorta delle sopra richiamate norme, regolamenti e regole tecniche la situazione – prima del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 – era, semplificando al massimo, la seguente.

- con Polisweb (a partire dal 2004) si accede al database del sistema giudiziario civile e si vede lo stato dei fascicoli;
- dal dicembre 2006, previa apposizione della firma digitale si depositano gli atti (in alcune sedi di Tribunale, con questo sistema, si introducono i ricorsi per ingiunzione telematici) e si scambiano le memorie (attualmente, per quanto ci risulta, ciò avviene solo a Milano ma non per limiti normativi bensì perché il gruppo di lavoro multidisciplinare ivi presente – composto da giudici, avvocati, cancellieri, funzionari e tecnici del ministero – denominato *commissione informatica mista*, è molto attivo ed è riuscito ad organizzare non solo la struttura ma anche a formare il personale amministrativo interno a palazzo di giustizia, i giudici e gli avvocati, definiti “telematici”, che ad oggi hanno raggiunto le 6.500 unità, 8.000 in tutta la Lombardia);
- dal giugno 2009 nel solo distretto del Tribunale di Milano le notifiche e le comunicazioni agli avvocati vengono effettuate telematicamente (ciò in forza del DM 26 maggio 2009 n. 57 sopra richiamato).

Il sistema ora descritto è operante e funziona.

Poiché le notifiche e le comunicazioni degli atti e lo scambio delle memorie avviene all’interno del SICi tramite CPECPT diciamo – con i limiti delle umane cose – che tale sistema è sicuro.

Particolarmente significativo è poi il fatto che ad ogni accesso dell’avvocato il sistema ne registra e verifica lo status mediante autenticazione del presidente dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza⁷, ciò significa che ogni volta che l’avvocato si connette al sistema viene verificata (con modalità automatica) la sua iscrizione all’albo e l’assenza di sanzioni disciplinari che ne comportino la sospensione, anche temporanea, dall’attività quindi la qualità di difensore di una delle parti costituite in causa ovvero del convenuto non ancora costituito (in quest’ultimo caso per abilitare il

⁶ Per chi fosse interessato rimandiamo ad altro articolo di commento alla citata norma rinvenibile su www.sala.it

⁷ Nel caso di Punto di Accesso gestito dall’Ordine degli Avvocati

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

professionista alla sola conoscenza degli estremi del fascicolo processuale) ad evitare che possa accedere a dati riferiti a processi non di sua pertinenza.

Aggiungiamo che poiché:

- l'accesso alla CPECPT avviene previa autenticazione del professionista da parte del punto di accesso,
- la consultazione della casella di posta del processo telematico avviene dall'interno del SICi stesso,
- la CPECPT non può trasmettere messaggi all'esterno del SICi né riceverne e la comunicazione tra CPECPT avviene solo da un punto di accesso ad un altro,

allora il professionista, che neppure deve preoccuparsi – per le ragioni sopra esposte - di conoscere il proprio indirizzo di posta elettronica:

- non può ricevere spam,
- non può ricevere virus (notoriamente contenuti in prevalenza negli allegati ai messaggi di posta elettronica),
- non deve comunicare al di fuori dell'ordine professionale di appartenenza il proprio indirizzo di CPECPT.

Precisiamo altresì che per ottenere la CPECPT l'avvocato oltre che identificato come tale dal proprio ordine professionale ed avere frequentato (quantomeno per ciò che riguarda il foro milanese) un breve corso di formazione, deve richiedere la specifica iscrizione al punto di accesso che, solo dopo verificate le sue credenziali, lo abilita al processo telematico creando la CPECPT.

Ciò abbiamo voluto precisare per evidenziare, da subito, una differenza sostanziale con la PEC.

Infatti, la PEC viene rilasciata da un gestore privato che, munito dei necessari requisiti è iscritto nell'apposito registro tenuto dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)⁸ – attenzione a non confondere il gestore di PEC (23 ad oggi) con coloro, ben più numerosi, che propongono sul mercato la stipula di contratti riferibili al primo -; le modalità per chiedere e ottenere la PEC sono alquanto lasche, nella maggioranza dei casi è sufficiente l'effettuazione di un bonifico e l'invio di una domanda con copia di documento di identità via fax o mail.

Quindi, ancorché CPECPT e PEC siano entrambe caselle di posta

⁸ art 14 DPR 68/2005

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

certificata, la prima è chiesta ed ottenuta con modalità estremamente rigorosa e previa verifica della qualità del richiedente da parte dell'ordine di appartenenza (nel caso, ovviamente, di Punto di Accesso gestito dall'Ordine professionale) e successivamente del punto di accesso, la seconda con sistemi molto meno stringenti.

Inoltre, la prima è utilizzabile e funziona solo all'interno della rete chiusa del Dominio Giustizia, la seconda si relaziona (o meglio si relazionerà) anche con esso ma essendo al suo esterno può essere liberamente utilizzata dal professionista e ricevere messaggi di provenienza estranea al mondo giustizia (in altre parole: una volta conosciuto l'indirizzo PEC di un professionista – ad esempio accedendo all'albo professionale di appartenenza ove la nuova norma in commento prevede dovrà obbligatoriamente essere indicata – chiunque potrà utilizzarla per fini più o meno leciti quale, limitandoci ai peccati veniali, per fare offerte commerciali⁹).

L'art 4 del Decreto Legge 193/2009 interviene pesantemente sul sistema oggi vigente e sopra succintamente descritto.

Cerchiamo di evidenziarne i profili di maggior interesse con termini i meno tecnici possibili ed in ciò scusandoci per eventuali imprecisioni, funzionali alla miglior comprensione del lettore.

Preliminarmente plaudiamo all'obiettivo che con questa ed altre norme si vuole raggiungere di una pubblica amministrazione moderna e di un uso più diffuso dello strumento telematico che riduca i tempi di lavorazione della carta, i conseguenti costi e faciliti l'accesso ai dati, anche giudiziari, da parte di coloro che ne hanno titolo; d'altro lato non possiamo tacere che una maggiore attenzione al lato utenza (avvocati, giudici, cancellieri ecc...) ed una minor fretta avrebbero consentito un produzione legislativa più coerente con ciò che già oggi esiste e funziona e con le specificità del processo le cui caratteristiche peculiari escludono, ad avviso di chi scrive, che la digitalizzazione della Pubblica Amministrativa, funzionale in alcuni settori, possa essere puramente e semplicemente trasferita al mondo giustizia. Ci riferiamo, in particolare, all'uso esclusivo della PEC (pura e semplice) nel processo.

⁹ Né il fatto che un messaggio PEC possa essere inviato / ricevuto solo tra utenti PEC esclude la possibilità di spam.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

Ma andiamo per gradi.

L'art. 4 del Decreto Legge in commento prevede, in primo luogo, che l'impianto regolamentare del processo telematico, ora appannaggio del solo processo civile, si estenda anche a quello penale, di modo che la tecnologia telematica che si produrrà a seguito dell'introduzione delle regole tecniche di prossima emanazione (più precisamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 193/2009, pubblicato in GU 30 dicembre 2009 quindi, al più tardi, entro il 30 aprile 2010) e di ulteriori decreti (da adottarsi con prospettiva alquanto ottimistica entro il primo di settembre 2010) avranno applicazione contemporanea nel civile e nel penale¹⁰.

L'art 4 secondo comma prevede che *"tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, e delle regole tecniche (di futura emanazione)"*.

Fino a che non entreranno in vigore le nuove regole tecniche il sistema vigente manterrà le sue funzionalità.

Il successivo terzo comma prevede la sostituzione del testo dei primi tre commi e del quinto comma dell'art. 51 DL 112/2008 convertito in legge 6/8/2008 n.133 il cui comma 1 (c'è da farsi venire il mal di testa ma è così) individua i casi in cui sarà consentito l'utilizzo della PEC e precisamente: per le notificazioni e comunicazioni di cui all'art 170, primo comma, c.p.c.¹¹;

¹⁰ L'infrastruttura di "trasporto" sarà la stessa, nel civile e nel penale, ma nel secondo manca a tutt'oggi un sistema avanzato di gestione dei registri, integrato a sua volta con un gestore documentale oltre, ovviamente, la loro capillare diffusione in tutti gli uffici giudiziari.

¹¹ C.P.C. Art 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

notificazione di cui all'art. 192, primo comma, c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente; notificazioni e comunicazioni di cui al R.D: 267/1942 (legge fallimentare), notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma. 2 bis, 149, 150 e 151, secondo comma, c.p.p..

Interrompendo, per ora, qui la lettura della norma rileviamo, da subito, che essa, a nostro avviso, prevede, da un lato, l'utilizzo della PEC in alcuni casi specificamente indicati mentre, dall'altro lato, non abroga il DPR 11 febbraio 2005 n.68 il cui articolo 16, 4° comma vieta – come sopra abbiamo rilevato – l'utilizzo della PEC *"... nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative"*.

E' pur vero che il DPR 68/2005 ha natura regolamentare mentre il DL 193/2009, che – è certo - verrà convertito in legge, avrà rango superiore.

Se però tale legge non abrogherà (utilizziamo il futuro perché è fatto non ancora verificato al momento in cui scriviamo ma della cui certezza non si può dubitare atteso il contenuto degli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia della Camera ai fini della conversione in legge del decreto che si possono leggere in calce al nostro articolo) l'art. 16 comma 4 del DPR 68/2005 è difficile ritenere che la PEC possa essere utilizzata al di fuori dei casi, per l'appunto, espressamente previsti e sopra indicati.

Né l'eliminazione, nella futura legge di conversione, dell'inciso "nei soli casi consentiti" che compare invece nel testo dell'art. 4 secondo comma del DL 193/09 risolve il problema. Infatti, sarebbe bizzarro ritenere che una norma di legge si possa applicare al di fuori dei casi in essa previsti / richiamati e ciò indipendentemente dal fatto che tale evidenza sia o meno ribadita nel corpo della norma stessa.

Quindi, ad esempio, non si potrà utilizzare la PEC per le comunicazioni e le notificazioni alla parte costituita personalmente

comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

di cui all'art 170 "terzo comma" c.p.c..

Neppure, riteniamo – pur con formula dubitativa –, sia possibile utilizzare la PEC per la comunicazione delle comparse e delle memorie mediante deposito in cancelleria, come oggi avviene invece, previa autenticazione dell'avvocato, con un flusso SMTP tra Punto d'Accesso e Gestore Locale / Gestore Centrale che ricalca un flusso simile a quello della PEC pur non essendolo.

Infatti, l'art 170 c.p.c. 4° comma prevede espressamente che "Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione ...".

Poiché per il combinato disposto dell'art 4, secondo comma DPR 193/09 (con gli emendamenti apportati dalla Commissione Giustizia nella seduta del 20 gennaio 2010) e dell'art. 51 primo comma DL 112/08 (convertito con modificazioni dalla Legge 133/08 e come modificato dall'art. 4 terzo comma DL 193/08) l'utilizzo della PEC è previsto per le notificazioni e comunicazioni del solo primo comma dell'art. 170 c.p.c. (che a sua volta si limita alla mera individuazione del destinatario della comunicazione e della notificazione), è possibile affermare che tale limitato richiamo non consenta l'applicazione estensiva della norma anche al quarto comma dell'art. 170 c.p.c. e, quindi, alla comunicazione mediante deposito in cancelleria delle comparse e delle memorie nel corso del giudizio, ipotesi assolutamente prevalente a quella della notifica al difensore della parte ed all'altra, pure prevista, di scambio diretto con apposizione di visto a margine o in calce all'atto.

Se il nostro ragionamento è corretto e dovesse essere condiviso dai giudici ai quali è istituzionalmente demandata l'applicazione (interpretativa e secondo diritto) delle norme, l'effetto sarebbe che la PEC (di futura introduzione nel processo) ed il vigente sistema di deposito delle memorie (previa autenticazione del professionista tramite smart card/firma digitale) convivrebbero nel processo telematico: la prima destinata alle notifiche ed alle comunicazioni nei "casi previsti", il secondo per il deposito degli atti in cancelleria.

Ed allora resta da domandarsi quale sia la ragione che ha indotto il legislatore ad introdurre la PEC nel processo – dopo averla espressamente esclusa con l'art. 16, quarto comma DPR 68/2005 – prevedendo un sistema diverso da quello (smart card / firma digitale / CPECPT) che è in uso da alcuni anni in una decina di sedi giudiziarie con esiti assolutamente positivi e costringendo l'avvocatura ed il sistema giustizia in genere a dover disporre di due

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

distinti sistemi di comunicazione per effetti sostanzialmente identici.

Né, sempre a nostro avviso, si potrebbe risolvere la questione affermando che la conversione in legge del DL 193/09 importerebbe l'abrogazione implicita dell'art. 16, quarto comma DPR 68/2005 ovvero che l'utilizzo esclusivo della PEC nel processo potrebbe essere previsto / prescritto dalle regole tecniche di futura emanazione.

Infatti, quanto alle regole tecniche, esse non hanno il rango di legge e neppure di regolamento ma sono in posizione gregaria sia all'una che all'altro ¹², di modo che riesce oggettivamente difficile sostenere che una regola tecnica possa introdurre (perché di tanto si tratterebbe) modifiche alle norme processuali; la tesi dell'abrogazione implicita ha un suo fascino e, come le sirene di Ulisse, invita ad accettarla ma contro di essa depone il fatto che se il legislatore avesse voluto abrogare una norma l'avrebbe detto chiaro e tondo scrivendolo nel contesto del DL 193/2009, essendo questa la sede più idonea per farlo.

Considerazione quest'ultima che trova ulteriore conforto considerando il fatto che tale decreto legge disciplina l'utilizzo della PEC nel processo, espressamente escluso dalla norma istitutiva della PEC (DPR 68/05), di modo è difficile immaginare sede più idonea del DL 193/09 per abrogare la norma precedente.

Se poi, a voler essere benevoli verso il legislatore, volessimo ipotizzare una sua dimenticanza in fase di stesura del DL 193/09, tale benevolenza non possiamo più avere dopo accertato che nessuno degli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia della Camera (nel progetto di Legge di conversione del decreto in commento) corregge la ... svista, nonostante la discrasia in esame fosse stata espressamente evidenziata dal Consiglio Superiore della Magistratura nel parere espresso e trasmesso alla Commissione Giustizia e costituente parte integrante della "documentazione per l'esame di progetti di legge" A.C. 3084 n. 268 del 12 gennaio 2010 (atti della Camera dei Deputati riferiti alla scheda lavori sugli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario di

¹² A conferma di quanto affermato ricordiamo il processo legislativo / regolamentare che ha introdotto in Italia la Firma Digitale è partito dall'art. 15 secondo comma della Legge 15 marzo 1997, n. 59, proseguendo con il Regolamento introdotto con il DPR 10 novembre 1997, n. 513 per concludersi con le Regole Tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

cui al D.L. 193/2009)¹³.

In parole molto più semplici:

- c'è una norma, il DPR 11 febbraio 2005, n.68 che regola l'utilizzo della PEC;
- l'art 16 quarto comma di tale regolamento esclude l'applicazione della PEC nel processo (di qualsiasi tipo o natura);
- c'è una norma successiva, il DL 193/09, il cui articolo 4 è espressamente ed interamente dedicato alle "misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia" che, tra l'altro, abilita l'uso della PEC nel processo civile e penale a casi specifici espressamente individuati;
- il citato DL 193/09 non abroga l'art 16, quarto comma DPR 68/05 né tale abrogazione è prevista nella legge di conversione.

Quindi?

La PEC convivrà (o dovrebbe convivere) con il sistema di autenticazione ed accesso al Dominio Giustizia attualmente vigente tramite Punto d'Accesso.

Le conseguenze del nostro argomentare non possono che portare a quanto già evidenziato: l'avvocato che oggi lavora con la smart card ad ogni effetto, domani dovrà mantenere tale strumento (per il deposito delle memorie) ed aggiungervi la PEC (per le notifiche).

Ciò non semplifica il processo telematico e, quindi, speriamo di essere smentiti e speriamo che le regole tecniche, per quanto potranno fare, migliorino la situazione, magari con un intervento partecipativo dell'avvocatura che pur è parte del processo e che, ad oggi, è rimasta inascoltata.

Ma non è tutto.

¹³ Di seguito il testo del parere espresso, sul punto, dal CSM. *"Un sicuro problema interpretativo, poi, si pone leggendo la previsione del secondo comma dell'art. 4 D.L. 193/2009, che limita l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile e penale ai soli "casi consentiti", in combinato con il dettato del non abrogato art. 16, quarto comma, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, che espressamente non prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata in ambito processuale. La discrasia normativa sembrerebbe condurre ad un'esegesi illogica, per cui il ricorso alla posta elettronica certificata sarebbe consentito unicamente con riguardo agli atti espressamente citati dalla legge, e cioè per: le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art 170, primo comma, c.p.c.; la notificazione di cui all'art. 192, primo comma, c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente; le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma. 2 bis, 149, 150 e 151, secondo comma, c.p.p.."*

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

L'art 4 terzo comma del decreto legge in commento sostituisce, come abbiamo accennato, i primi tre commi ed il quinto comma dell'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133¹⁴

La seconda parte del riformato articolo 51 comma 1 recita testualmente che: *"La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili¹⁵ è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*¹⁶.

Quindi l'avvocato – che secondo l'interpretazione da noi offerta – sarà munito di PEC per le notifiche e di smart card per il deposito degli atti, dovrà utilizzare la propria carta di identità elettronica ovvero la carta nazionale dei servizi (art 64 comma primo codice dell'amministrazione digitale) oppure e subordinatamente al previo consenso della pubblica amministrazione interessata (nel nostro caso il Ministero della Giustizia) altri strumenti idonei ad accertare

¹⁴ Il testo dell'articolo 4, comma 3 del Dl 193/09 e leggibile in calce al presente articolo.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 4 comma primo lettera d) D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 sono «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

¹⁶ Di seguito il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

l'identità del soggetto che richiede l'accesso (così recita l'art 64 comma secondo codice dell'amministrazione digitale) per accedere al sito internet ove sarà stato frattanto depositato l'atto in versione integrale.

Ricapitolando.

Oggi l'avvocato munito di firma digitale ed iscritto al punto di accesso, inserendo il dispositivo di firma nell'apposito lettore può: ricevere le notifiche, depositare gli atti e leggere il testo integrale degli atti medesimi ancorché contenenti dati sensibili (ciò perché, come abbiamo sopra scritto, egli accede all'interno del Dominio Giustizia e del suo sottoinsieme costituito dal SICi).

Un domani (quando la disciplina del DL 193/09 sarà stata convertita in legge e saranno stati emessi i decreti ministeriali ivi previsti) l'avvocato, per fare le cose che già oggi può fare, avrà bisogno di:

- dispositivo di firma digitale e autenticazione al punto di accesso.
- casella di posta elettronica certificata (PEC) e
- di una carta di identità elettronica ovvero di una carta nazionale dei servizi (tipo quella distribuita dalla Regione Lombardia che si presenta in farmacia per il rilevamento del codice fiscale che viene stampato sullo scontrino fiscale), salvo che il Ministero della Giustizia non ritenga sufficiente (come crediamo avverrà) il sistema di firma digitale oggi in uso agli avvocati.

In altre parole: tutto ciò che oggi si fa con un unico dispositivo di firma digitale domani imporrà al medesimo avvocato di: 1) consultare la propria casella PEC per verificare la notifica di atti (non contenenti dati sensibili), 2) accedere tramite il punto di accesso al SICi per il deposito degli atti e 3) collegarsi tramite carta di identità elettronica ovvero carta nazionale dei servizi ovvero altro dispositivo autorizzato dal Ministero della Giustizia al sito internet che verrà indicato dall'amministrazione giudiziaria per leggere il testo degli atti contenenti dati sensibili.

Tralasciamo, limitandoci al mero accenno, il problema del corretto allineamento dei dati dell'anagrafica del professionista, attualmente inseriti nel sistema giustizia, con quelli della sua PEC. Chi ha soltanto sentito parlare della bonifica dell'anagrafica che si è resa necessaria all'atto dell'introduzione del processo telematico, del massiccio lavoro che ha comportato e continua a comportare e delle problematiche rilevate, sa di cosa parliamo.

Ma non è ancora tutto.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

Coloro che hanno già utilizzato la PEC sanno che ogni messaggio che viene inviato produce due risposte automatiche dal sistema: la ricevuta di accettazione (recte: di *presa in carico*) del messaggio PEC (da parte del gestore del mittente) e la ricevuta di consegna (da parte del gestore del destinatario).

Quindi una mail PEC spedita, produce due mail automatiche di risposta.

Queste due mail di risposta automatiche dovranno essere conservate dal mittente (sia esso la cancelleria, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato) perché costituiscono la prova dell'avvenuto compimento dell'operazione eseguita (ad esempio la notifica di un atto).

La cancelleria, per parte sua, dopo aver distinto tra atti contenenti dati sensibili e non, prodotto l'estratto dei secondi, eseguita la notifica tramite PEC dell'estratto, messo a disposizione sul sito internet il testo integrale dell'atto contenente i dati sensibili ed associato le due ricevute di presa in carico e di consegna della PEC trasmessa, potrà chiudere il fascicolo.

Poniamoci ora nella situazione dell'avvocato o del giudice che in occasione dell'udienza successiva allo scioglimento di una riserva (comunicata ai difensori delle parti costituite tramite PEC) non rinvenga nel fascicolo le due ricevute (stampate) di presa in carico e di consegna. Due le possibilità: ipotesi A il giudice si collega telematicamente al fascicolo informatico ed accerta l'avvenuta comunicazione del biglietto di cancelleria e prosegue l'udienza; ipotesi B il giudice comunica all'avvocato che non può proseguire nell'udienza in assenza dell'altro difensore (facciamo l'esempio di un giudizio con due sole parti per semplicità), non avendo la prova dell'avvenuta comunicazione dello scioglimento della riserva alla parte non comparsa: ipotesi B1 l'avvocato si reca in cancelleria ottiene la stampata delle due ricevute, torna dal giudice dimostrando l'avvenuta comunicazione alla controparte e l'udienza si tiene, ipotesi B2 l'avvocato non ottiene le copie delle due ricevute e deve chiedere un rinvio, il giudice con ordinanza manda alla cancelleria di effettuare le comunicazioni di rito (con rischio di ripetizione della problematica prospettata anche all'udienza successiva).

Temiamo che lo scenario rappresentato non sia di pura fantasia. Non affrontiamo, invece, i maggiori problemi che si avrebbero

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

nell'ipotesi in cui una delle due ricevute non venga rilasciata dal sistema (per problemi tecnici o altro).

Attenzione, poi, ad un altro fatto. Poiché la PEC restituisce le ricevute solo al mittente (la cancelleria nell'esempio fatto) il difensore di una parte non ha la possibilità, sino al momento dell'udienza (sempre avendo presente l'esempio fatto), di sapere se, in assenza dell'avversario, la comunicazione gli sia stata ritualmente notificata.

Ci auguriamo quindi che le future regole tecniche prevedano un meccanismo in funzione del quale ai difensori di ciascuna delle parti costituite sia consentito di conoscere l'avvenuta effettuazione della notifica all'altro difensore. Ciò sarebbe di estrema utilità in ogni fase del processo e per ogni tipo di giudizio (non ultimo quello d'urgenza, ad esempio).

Ed ancora non è tutto!

Infatti – per come abbiamo scritto – la PEC opera al di fuori del dominio giustizia mentre la CPECPT al suo interno. La prima è affidata alla gestione privata di soggetti abilitati, la seconda al Ministero della Giustizia.

L'art 149 bis comma terzo c.p.c. (introdotto dall'art. 4 comma 8 lettera d del Decreto Legge in commento) prevede che *“La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”*.

Ciò significa che:

- a. la notifica si ha per eseguita indipendentemente dal fatto che il soggetto destinatario (l'avvocato ad esempio) abbia letto il documento oggetto di notifica,
- b. non è previsto un meccanismo simile a quello della “compiuta giacenza” nel processo analogico¹⁷,
- c. l'attestazione dell'avvenuta notifica (coincidente con la ricevuta di consegna del gestore centrale) è demandata al gestore PEC

¹⁷ Con evidente discrasia rispetto a ciò che avviene nel processo cartaceo a tutela del contraddittorio. Recente è l'ultimo intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 3 dell' 11 gennaio 2010 ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.*

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

del destinatario, quindi ad un soggetto privato.

E' pur vero che già oggi a Milano (unica sede, ricordiamolo, di notifiche telematiche unidirezionali dal mondo giustizia all'avvocato) e secondo le prescrizioni del vigente art 51 DL 112/08 la notifica si ha per seguita all'indirizzo CPECPT del professionista per la cui consultazione l'avvocato deve connettersi al punto di accesso, ma è anche vero che con un'unica connessione e con un solo dispositivo di firma il professionista stesso accede al Dominio Giustizia, deposita gli atti, riceve le notifiche e scambia le memorie.

Inoltre,

- d. i messaggi PEC sono diffusi in internet su canali sicuri ma vengono memorizzati sui server dei gestori in chiaro,
- e. il gestore PEC deve tenere disponibili i log dei messaggi per trenta mesi¹⁸ (attesi i tempi di durata di un giudizio e gli effetti che la mancata possibilità di dimostrare l'avvenuta notifica di un atto – anche a distanza di molto tempo dalla sua effettuazione – possono avere nel processo, lasciamo al lettore ogni opportuna riflessione),
- f. la ricevuta rilasciata dal gestore PEC contiene alcuni elementi relativi alla trasmissione email (indirizzo mittente, indirizzo destinatario, data, ora) mentre con riferimento al contenuto del messaggio non dice nulla di più che il "nome" del documento ad essa allegato (in buona sostanza: se l'allegato denominato, ad esempio, "contratto" è vuoto, la ricevuta emessa dal gestore PEC certificherebbe solo che a quella determinata mail era allegato un documento denominato "contratto" nulla aggiungendo sul contenuto di esso)¹⁹,

¹⁸ Ai sensi dell'art. 1 lett e) del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 per "log dei messaggi" si intende "il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore".

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 "Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi."

Dal combinato disposto degli artt. 1 lett e) e 11, comma 2 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 si evince che il gestore PEC trattiene per trenta mesi solo l'identificativo del messaggio e la tracciatura della sua trasmissione/ricezione ma non il messaggio ed il suo allegato che, quindi, dovranno essere gelosamente conservati dal mittente / destinatario per poi associarli tramite, l'identificativo univo, al log del gestore PEC per poter, per l'appunto, dimostrare che quel determinato messaggio PEC è stato trasmesso ricevuto con tale sistema.

¹⁹ Per onestà intellettuale va osservato che la PEC è solo un mezzo di trasporto, che nulla ha a che vedere con il contenuto di ciò che trasporta, di modo che alla PEC non si possono imputare -----

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

g. per dimostrare eventuali disfunzioni del sistema l'avvocato dovrà produrre il log del gestore di posta (ricordiamo che i gestori di posta iscritti nelle liste CNIPA che, quindi, possono somministrare il servizio PEC, sono 23) mentre oggi (con il collegamento tramite il punto d'accesso) diciamo – un po' attecnicamente – che l'interlocutore è uno solo: il Dominio Giustizia. In altre parole: ancorché i punti di accesso siano esterni al SiCi essi sono controllati dal Ministero Giustizia che ha, evidentemente, specifico interesse al regolare funzionamento del processo e dei suoi strumenti (anche tecnici) che costituiscono il "sistema giustizia", al contrario i gestori PEC sono controllati dal CNIPA in modo meno stringente e fornisco una serie di servizi non necessariamente collegati al sistema giustizia.

A questo punto, pur non sottraendoci con l'entusiasmo che ci è d'abitudine a fare il possibile perché il nuovo sistema-PEC funzioni, ci domandiamo se, pur nel condivisibile intento di modernizzare e digitalizzare la pubblica amministrazione, fosse necessario obbligare l'uso della PEC (che, detto per inciso, non è uno standard e di fatto è utilizzata solo in Italia) anche nel processo – che ha peculiarità proprie di estrema delicatezza - soprattutto in considerazione del fatto - già rilevato - che un sistema alternativo già c'era, funzionava e funziona.

Breve cenno – assolutamente non esaustivo – va poi fatto alle parti non ancora commentate dell'art 4 del DL 193/2009 quali:

1. la modifica della legge professionale forense (RDL 27 novembre 1933 n. 1578 convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 34), in particolare dell'articolo 16, con la previsione che nell'Albo venga indicato, oltre agli altri dati anche il codice fiscale e l'indirizzo PEC del professionista (che in tal modo viene reso pubblico con ogni conseguente effetto);
2. l'aggiornamento giornaliero dei dati di cui sopra e la loro messa a disposizione telematica al CNF ed al Ministero della Giustizia;
3. l'aumento del costo del diritto per la copia cartacea di atti e documenti del processo nella misura del 50% (al fine di disincentivarne la richiesta a favore della copia digitale);
4. il calcolo del diritto di copia rilasciato in formato elettronico "in

responsabilità maggiori di quelle oggettivamente attribuibili alla stessa. Aggiungiamo che lo stesso problema appena sollevato si ha anche con il sistema attualmente in uso (relazioni tra Punto di Accesso e Gestore Locale / Gestore Centrale) ed invero l'avvocato ben potrebbe depositare (telematicamente) in cancelleria un atto bianco senza che il sistema lo possa (automaticamente) rilevare

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

ragione del numero delle pagine memorizzate” (concetto bizzarro se applicato all’informatica, in ogni caso si è persa una buona occasione per semplificare le cose - magari perdendo qualche introito che probabilmente verrà assorbito per intero dai costi del personale dedicato alla conta delle pagine - per mettere atti e documenti digitali a disposizione sul costituendo sito internet e liberamente scaricabili dalle parti del giudizio previa, al più, riscossione di un minimo diritto fisso unico, giusto per dire che non ci si è dimenticati di far cassa);

5. la previsione di indicazione del codice fiscale del difensore, dell’attore e del convenuto (relativamente a quest’ultimo osserviamo che alcune volte è difficile conoscerne la residenza o il domicilio ove eseguire una valida notifica, di modo che ci riesce difficile immaginare come sia possibile indicarne il codice fiscale);
6. il pagamento telematico di contributi unificati, diritti di copia, competenze dell’ufficiale giudiziario ecc... mediante carte di debito, prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica (la norma prevede anche che l’introduzione di tale nuovo sistema di pagamento debba avvenire senza oneri a carico del bilancio dello Stato, speriamo quindi che l’intermediario abilitato che verrà scelto e che recupererà i costi del proprio servizio dall’utenza e presumibilmente opererà in monopolio sia ... discreto nelle sue pretese economiche per la somministrazione del servizio).

Un cenno a parte e conclusivo merita la possibilità prevista dai primi due commi dell’art. 149 bis (di nuova introduzione) secondo i quali “se non è fatto espresso divieto dalla legge” all’ufficiale giudiziario che riceve un atto cartaceo per la notifica è consentito, in assoluta autonomia, di estrarre copia informatica del medesimo e notificarla all’indirizzo PEC del destinatario risultante da pubblici registri.

Due osservazioni:

- a. consentire all’Ufficiale giudiziario, a sua discrezione, e (dal tenore letterale della norma) anche contro la diversa volontà del richiedente di eseguire la notifica telematica di un atto cartaceo (previa evidentemente scansione del medesimo) significa trasferire sul richiedente il rischio dell’errore (umano o meccanico) altrui;
- b. ipotizzare che l’ufficiale giudiziario, autonomamente, si procuri l’indirizzo PEC pubblico del destinatario (assumendosi ogni conseguente responsabilità) ci pare, allo stato, ipotesi che potrebbe avere scarsa applicazione.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

Tralasciamo, anche per esigenze di spazio, rimandando ad eventuale nostro ulteriore scritto, ogni annotazione alle modifiche apportate in sede di emendamenti approvati per la conversione in legge del DL 193/09, alle norme del processo di esecuzione ed alle corrispondenti disposizioni di attuazione del codice di processo civile.

Svolte le osservazioni di cui sopra, neppure complete, attendiamo, con speciale desiderio ed anche con un pizzico di apprensione, l'emanazione delle nuove regole tecniche al cui contenuto ed applicazione è affidato il futuro del processo telematico.

Milano gennaio 2010

Maurizio Sala – avvocato in Milano – www.sala.it

Di seguito il testo del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 e di quello contenente gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia della Camera ai fini della conversione in legge

COMMISSIONE GIUSTIZIA

C. 3084

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario**

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI
20 GENNAIO 2010

TESTO DEL DECRETO LEGGE Omessi gli articoli da 1 a 3

Articolo 4.
(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni

TESTO DELLA COMMISSIONE Omessi gli articoli da 1 a 3 quinquies

Articolo 4.
(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, **nei casi consentiti**, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica

23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi **fino all'entrata in vigore** dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. **Fino all'entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni** sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica

telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede **per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,** e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"».

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente

di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"».

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui **agli Allegati n. 6 e n. 7** del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto **limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.**

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore

rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

«Art. 149-bis. - (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal

dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

«Art. 149-bis. - (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

quinto comma».

quinto comma».

e) all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;

f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.»;

g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.

h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.»;

i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Si applica l'articolo 569 quarto comma.»;

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.»;

b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma»;

c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

seguinte:

«Art. 161-ter. Vendite con modalità telematiche - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.»;

d) dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

Art. 169-quater. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.».

8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnicooperative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-quater del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura

dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Omesso l'articolo 5

dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo **34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Omessi gli articoli 4 bis e 5

ARTICOLO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DI IPSOA NON RIPRODUCIBILE

art 4 Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193 - prima lettura